



**CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO  
"BACINO ATERNO E SAGITTARIO"  
Via Trieste n° 63 - Pratola Peligna – (AQ)**

**ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI  
DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA**

**Deliberazione n° 72 del 29 aprile 2017**

**Oggetto: Approvazione schema della scrittura privata di transazione Maria De Luca ed altri – Vertenze avanti le Commissioni Tributarie.**

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventinove del mese di aprile, alle ore 9,00 e in prosecuzione, si è riunita presso la sede di questo Consorzio, in Pratola Peligna, Via Trieste n° 63, la Deputazione Amministrativa dal Presidente con e-mail e fax prot. n° 2128 del 24.4.2017.

L'avviso di convocazione al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è stato notificato con lo stesso mezzo.

All'odierna seduta sono stati invitati a partecipare i Presidenti delle quattro Commissioni consiliari.

L'ordine del giorno reca:

omissis

4. Esame scrittura privata di transazione Maria De Luca ed altri vertenze avanti le Commissioni Tributarie.

omissis

Sono presenti i seguenti componenti:

1. Ernesto Zuffada – Presidente
2. Adelmo Castagna – Vice Presidente
3. Marco Iacobucci
4. Salvatore Ezio Zavarella
5. Tonino De Santis



E' assente il Dott. Vincenzo Antrilli, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Sono inoltre presenti Carlo Di Ruscio, Presidente della Commissione Tecnico-Sanitaria, Nicola Enio Cianfaglione, Presidente della Commissione Monitoraggio Rete Irrigua, Fortunato Zaccardelli, Presidente della Commissione Ambiente e Territorio.

E' assente Giovanni Salutarì, Presidente della Commissione Economico-Finanziaria.

Assiste, con funzioni di segretario, il Direttore del Consorzio, Rag. Virgilio Lerza, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Delegati n° 6 del 15.3.2006.

Alle ore 9,30, constatata la validità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta.

omissis

Sul quarto punto all'ordine del giorno è chiamato a partecipare, ai sensi del 2° comma dell'art. 43 del vigente statuto consorziale, il geom. Antonio Giustino, Responsabile dell'Area Tecnica del Consorzio

#### **LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA**

**VISTI** gli atti della controversia con le Sigg.re Anna e Maria De Luca che con più ricorsi, a partire dall'anno 2005, hanno impugnato avanti le Commissioni Tributarie Provinciale e Regionale le cartelle esattoriali notificate alle stesse dalle Società di riscossione incaricate dal Consorzio;

**CONSIDERATO** che le parti in causa hanno tentato di definire bonariamente la vicenda che, per varie vicissitudini, non ha avuto seguito;

**CHE**, successivamente, il legale dei Sigg.ri De Luca e Di Cesare (eredi di Anna De Luca) Avv. Marialba Cucchiella provvedeva ad inoltrare istanze di sospensione delle cartelle esattoriali richiedendo, con note in data 22.3.2016 e 16.5.2016, la definizione bonaria della vicenda;

**CHE** a seguito degli incontri presso la sede consorziale, con l'assistenza degli Avv.ti Edoardo Di Loreto e Marialba Cucchiella, si è stabilito di definire transattivamente la vicenda mediante l'individuazione delle particelle catastali che potranno essere assoggettate all'onere contributivo ed escludendo quelle che, ex lege, non sono tenute al pagamento in quanto, o sono fuori dal perimetro di contribuenza, o non traggono beneficio per l'assenza di



opere, oppure hanno una destinazione diversa e quindi non possono essere assoggettate a contributo;

**VISTO** lo schema della "*Scrittura privata di transazione*" a tal fine predisposto dalle parti, il cui testo di seguito si riporta:

"Con la presente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge, redatta in tre originali tra:

**Consorzio di Bonifica Interno "Bacino Aterno e Sagittario"** con sede in Pratola Peligna a Via Trieste n. 63, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro - tempore \_\_\_\_\_, a questo atto autorizzato con delibera n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (C.F. 922012520661), da una parte, rappresentato e difeso nelle diverse controversie promosse davanti alle Commissioni Tributarie - Provinciale e Regionale - di L'Aquila, dall' Avv. Edoardo DI LORETO del foro di Sulmona, da una parte;

e

**Maria DE LUCA, Davide DI CESARE e Alessandra DI CESARE** rappresentati e difesi dall'Avv. Mariaalba CUCCHIELLA, in virtù di formale mandato, dall'altra;

#### **PREMESSO CHE**

Le Sig.re Anna e Maria DE LUCA con più ricorsi proposti a partire dall'anno 2005 hanno impugnato le cartelle esattoriali alle stesse notificate per il pagamento delle quote consortili degli anni 2003, 2004, 2005, sostenendo: 1) Omessa motivazione della cartella di pagamento in violazione dell'art. 12 c. 3 e 4 L.R.A. n. 36/96. - violazione della L. 212/00 (Statuto del contribuente); 2) Violazione di tutte le norme vigenti in materia di potestà impositiva dei consorzi di bonifica e di ripartizione della contribuzione (R.D. n. 215/33, L. 183/42, D.P.R. n. 947/62, L.R.A. n. 36/96); 3) Violazione degli artt. 860 Codice civile e 10 R.D. 215/1933;

Le Sigg.re DE LUCA impugnavano inoltre anche le sentenze emesse dalla Commissione Tributaria Provinciale davanti alla Commissione Tributaria Regionale.

Il Consorzio di Bonifica Interno Aterno e Sagittario si costituiva in ciascun giudizio per il tramite dell'Avv. Edoardo DI LORETO, chiedendo il rigetto della domanda assumendo la mancata impugnazione degli atti amministrativi impositivi, la carenza di prova in ordine alla mancata fruizione dei servizi a favore dei terreni agricoli ricadenti nel comprensorio consortile, la natura tributaria delle quote richieste ed il conseguente obbligo di pagamento.

Tuttavia, a causa della mancata concessione della chiesta sospensiva, la GERIT S.p.a., oggi EQUITALIA GERIT S.p.a., iscriveva ipoteca sui beni immobili intestati alle Sigg.re DE LUCA, a garanzia dei pagamenti delle singole quote consortili.

Senonché le stesse, avendo la necessità di cedere a terzi uno degli immobili ipotecati, si vedevano costrette, in data 17.7.2007 a saldare tutte le cartelle facenti parte delle iscrizioni ipotecarie, così di fatto pagando anche le somme di cui alle cartelle tutte impugnate (anni dal 2003 al 2006). Invero alcuni dei terreni in relazione ai quali è stato richiesto il pagamento o sono fuori del perimetro di contribuzione, o non traggono beneficio per l'assenza di opere (è il caso dei terreni sito in Comune di Pacentro fg. 24-25-27), oppure hanno una destinazione diversa e quindi non possono essere assoggettati a contribuzione (è il caso del terreno ubicato in Comune di Sulmona, su cui insiste il lago da pesca fg. 48 Part.IIe 79, 84, 764, 472, 470, 82, 763, 77, 99, 1877).



Le parti hanno tentato di definire bonariamente la vicenda che, per varie vicissitudini non ha avuto seguito.

Successivamente l'Avv. M. Cucchiella provvedeva, su incarico dei Sigg.ri DE LUCA e DI CESARE, ad inoltrare richieste di sospensione delle cartelle esattoriali richiedendo la definizione bonaria della vicenda (da ultimo con note in data 16.5.2016 e 22.3.2016).

Con nota in data 16.5.2016 l'Avv. Cucchiella comunicava la rinuncia all'eredità della madre Anna DE LUCA in data 5.4.2013, da parte di Alessandra DI CESARE, allegando atto del Tribunale di Sulmona n. 215/2013 RG registrato all'Agenzia delle Entrate di Sulmona in data 11.4.2013 al n. 343 serie 4<sup>^</sup>.

In ragione di ciò rappresentava che non avendo mai assunto la qualità di erede le somme a tale titolo richieste per quote consortili dei terreni di proprietà della madre non erano dovute.

A seguito dell'incontro presso la sede consorziale si è stabilito di definire transattivamente la vicenda mediante l'individuazione delle particelle catastali che potranno essere assoggettati all'onere contributivo escludendo quelle che, ex lege, non sono tenute al pagamento in quanto o sono fuori del perimetro di contribuenza, o non traggono beneficio per l'assenza di opere, oppure hanno una destinazione diversa e quindi non possono essere assoggettati a contribuenza (si tratta in particolare del terreno fg. 48 Part.lla 79, 84, 764, 472, 470, 82, 763, 77, 1877).

Con nota in data 5.7.2016 l'Avv. Cucchiella rappresentava, a nome dei propri assistiti, la volontà di definire bonariamente la controversia nei termini concordati in occasione del citato incontro, con sgravio totale dei carichi iscritti (e ancora impagati) fino all'anno 2009 compreso.

Conseguentemente il consorzio con nota n. 3546 del 9.7.2016 provvedeva a trasmettere alla SOGET S.p.a. i seguenti scarichi ed a stabilire il debito residuo dei Sigg.ri De Luca e Di Cesare da versare alla società di riscossione SOGET S.p.a. ed al Consorzio come risulta dalle tabelle riepilogative allegate al presente atto (allegato 1) che di seguito si riportano

	Carico orig.	Discarico	Residuo
<b>De Luca Anna</b>			
Anno 2009	0,00	0,00	0,00
Anno 2010	443,00	305,09	137,91
Anno 2011	408,00	270,48	137,52
Anno 2012	411,00	266,82	144,18
Anno 2013	725,00	537,78	187,22
Anno 2014	726,00	538,38	187,62
Anno 2014 Supp.	144,00	77,82	66,18
<b>Totale</b>	<b>2.857,00</b>	<b>1996,37</b>	<b>830,63</b>
<b>De Luca Maria</b>			
Anno 2015	660,00	487,98	172,02
Anno 2016	649,00	460,68	188,32
<b>Totale</b>	<b>1.309,00</b>	<b>948,66</b>	<b>360,34</b>
<b>Di Cesare A.</b>			
Anno 2015	151,00	63,19	87,81
Anno 2016	147,00	59,65	87,35
<b>Totale</b>	<b>298,00</b>	<b>122,84</b>	<b>175,16</b>

A detti importi devono essere aggiunte le somme spettanti alla SOGET S.p.a. quali diritti di riscossione pertanto i totali sono i seguenti:

De Luca Anna (anni dal 2010 al 2014) € 975,03 complessivi.  
De Luca Maria (anni 2015 e 2016) € 387,74 complessivi  
Di Cesare Alessandra (anni 2015 e 2016) € 194,94



Il tutto come da conteggi allegati.

\*\*\* \* \*\*\*

Tutto ciò premesso, da ritenersi parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata, le parti sopra indicate, pur ribadendo le proprie ragioni e difese espresse negli atti e verbali di causa, di comune accordo ed al fine di eliminare ogni possibile contenzioso, hanno assunto la decisione di transigere e definire amichevolmente ogni reciproca pretesa relativa a tutti i rapporti intercorsi ed a tal fine

### **CONVENGONO E STIPULANO**

#### **Articolo 1)**

Il Consorzio dichiara fin d'ora di rinunciare alle decisioni pure ad esso favorevoli emesse dalle Commissioni Tributarie - Provinciale e Regionale - di L'Aquila.

Inoltre, considerato che:

- a causa della mancata concessione della chiesta sospensiva, la GERIT S.p.a., oggi EQUITALIA GERIT S.p.a., iscriveva ipoteca sui beni immobili intestati alle Sigg.re DE LUCA, a garanzia dei pagamento delle singole quote consortili e le predette Sigg.re DE, avendo la necessità di cedere a terzi uno degli immobili ipotecati, in data 17.7.2007 saldavano tutte le cartelle facenti parte delle iscrizioni ipotecarie, così di fatto pagando anche le somme di cui alle cartelle tutte impugnate (anni dal 2003 al 2006);
- alcuni dei terreni in relazione ai quali è stato richiesto il pagamento o sono fuori del perimetro di contribuzione, o non traggono beneficio per l'assenza di opere (è il caso dei terreni sito in Comune di Pacentro fg. 24-25-27), oppure hanno una destinazione diversa e quindi non possono essere assoggettati a contribuzione (è il caso del terreno ubicato in Comune di Sulmona, su cui insiste il lago da pesca fg. 48 Part.ile 79, 84, 764, 472, 470, 82, 763, 77, 99, 1877);

Per tali motivi il Consorzio si impegna a predisporre gli atti necessari per il discarico parziale dei tributi dovuti per gli anni: 2003 riducendo l'importo, già versato, di €. 357,72; 2004 riducendo l'importo già versato da €. 334,47 a €. 101,64; 2005 riducendo l'importo già versato di €. 360,13 a €. 107,83; 2006 riducendo l'importo già versato da €. 384,91 a €. 128,87; 2007 riducendo l'importo, non versato, da €. 384,00 a €. 128,50; per il 2008 riducendo l'importo, non versato, da €. 427,00 ad €. 136,90 e discaricando totalmente la cartella dell'importo di €. 47,00 (relativa alla stessa annualità) trattandosi di doppia imposizione e, quindi di importo non dovuto.

Il Consorzio ha inoltre già provveduto ad eliminare dal ruolo degli anni 2008 e 2009 e così per il futuro, la ditta individuata con il codice 8156N1CU, Comune di Pacentro, fg. 25 part.ile 283 e 284, in quanto trattasi di terreni di proprietà di altri e quindi le relative somme non sono dovute in nessuna misura.

#### **Articolo 2)**

Le parti concordano che, stante l'avvenuto pagamento, ai fini della cancellazione dell'ipoteca, di somme superiori a quelle realmente dovute come risultante dal ricalcolo effettuato dal Consorzio, di cui alla tabella che previa sottoscrizione congiunta, si allega alla presente scrittura, di cui è parte integrante, le somme versate in eccedenza verranno compensate con le quote consortili non ancora pagate e dovute, ancorché in misura ridotta, per gli anni 2007, 2008, 2009, quindi ove non ancora discaricare le cartelle relative a detti anni dovranno essere oggetto di sgravio anche su richiesta dei Sigg.ri Davide DI CESARE, Maria DE LUCA e Alessandra DI CESARE ove i relativi importi continuano ancora ad essere richiesti o, comunque, presenti nei ruoli gestiti da EQUITALIA S.p.a..



Pertanto a partire dall'anno 2010 la quota consortile sarà corrisposta nella misura ridotta come ricalcolata alla luce degli accordi intercorsi (con esclusione della contribuzione per i terreni siti in Pacentro fg. 24-25-27; nonché per quelli in Sulmona fg. 48 p.lla 1877; e Pettorano fg. 5 p.lla 740, 829, 159) e da tabelle allegate.

Per l'anno 2017 il Consorzio sta provvedendo al discarico delle somme iscritte a ruolo e non più dovute in virtù del presente accordo, pertanto il residuo credito per l'anno **2017** ammonta ad **€. 211,47** per la **Sig.ra Maria DE LUCA** (carico originario 713,00- discarico 501,53= differenza €. 211,47) e ad **€. 96,06** per la **Sig.ra Alessandra DI CESARE** (carico originario €. 161,00-discarico €. 64,94= differenza 96,06).

#### **Articolo 3)**

Nel caso il Consorzio consegua ulteriori finanziamenti, e proceda secondo i progettati interventi a realizzare gli ulteriori impianti a beneficio di tutti i terreni di proprietà dei Sigg.ri Davide DI CESARE, Maria DE LUCA e Alessandra DI CESARE, questi, previa dimostrazione dei lavori eseguiti, provvederanno a corrispondere i contributi consorziali per quei terreni che godranno, a seguito dei suddetti interventi, dei benefici irrigui.

#### **Articolo 4)**

Il Consorzio provvederà ad annullare, dando disposizioni in tal senso alla SOGET S.p.a., eventuali pignoramenti eseguiti ed ancora iscritti (sia mobiliari che immobiliari) per i ruoli non pagati dalle Sigg.re Anna e Maria DE LUCA, Davide DI CESARE e Alessandra DI CESARE, nonché per le iscrizioni ipotecarie ed i fermi amministrativi eventualmente eseguiti in riferimento alle cartelle sinora emesse per gli importi ora discaricati e rimaste impagate. Per quanto riguarda le cartelle EQUITALIA S.p.a. eventuali sgravi le parti convengono che potranno essere richiesti anche direttamente dal contribuente in virtù del presente atto.

#### **Articolo 5)**

I Sigg.ri Davide DI CESARE, Maria DE LUCA e Alessandra DI CESARE consegnano, contestualmente alla sottoscrizione della presente scrittura, autocertificazione con l'elenco delle particelle per le quali ciascuno intende ricevere la cartella.

#### **Articolo 6)**

Le spese e competenze delle cause davanti alle Commissioni Tributarie – Provinciale e Regionale e quelle relative alla presente scrittura di transazione restano compensate tra le parti.

#### **Articolo 7)**

I difensori e procuratori delle parti sottoscrivono la presente scrittura di transazione per rinuncia al vincolo della solidarietà ai sensi e per gli effetti dell'art. 68 L.P.

Letto, confermato e sottoscritto”

**RITENUTO** di provvedere alla sua approvazione;

**RITENUTO**, inoltre, di autorizzare il Presidente del Consorzio alla firma del suddetto atto ed a fare quant'altro fosse ritenuto necessario ed indispensabile per la definizione della vertenza;

**CON** i poteri di cui all'art. 28 lett. dello statuto consorziale e con voti unanimi resi nei modi prescritti dall'art. 45 dello statuto stesso;



## DELIBERA

1. Di approvare lo schema di "Scrittura privata di transazione" riportato in narrativa, relativo alla definizione della controversia con le Sigg.re Anna e Maria De Luca;
2. Di autorizzare il Presidente del Consorzio alla firma del suddetto atto ed a fare quant'altro fosse ritenuto necessario ed indispensabile per la definizione della vertenza;
3. Di provvedere con successivo atto all'imputazione delle eventuali spese, compensate fra le parti, conseguenti la sottoscrizione della citata transazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE  
f.to Rag. Virgilio Lerza

IL PRESIDENTE  
f.to Dott. Ernesto Zuffada

---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo consorziale dal 2.5.2017 al 4.5.2017 a norma dell'art. 47 dello statuto consorziale e che contro di essa non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Pratola Peligna, li 5.5.2017.

IL DIRETTORE  
f.to Rag. Virgilio Lerza

---

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Pratola Peligna, li 5 MAG. 2017



IL DIRETTORE  
Rag. Virgilio Lerza